



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tel. (0922) 989.671 – 989.794 – 982.066 – Fax.989.341 P. IVA 0235024 084 8 – C. F. 80003390848



Verbale n. 2 del 23 aprile 2012

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER L'ANNO 2011**

L'anno 2012 il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 09.30 è presente il Revisori Unico Dott. Michele Bacchi nominato con atto cons. n.5 del 13/03/2012.

L'organo di revisione

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs 267/2000;

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di Revisore dei Conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante viene inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 e dell'art. 40 bis del citato decreto legislativo (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dall'Organo di Revisore dei Conti";
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;


ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tel. (0922) 989.671 – 989.794 – 982.066 – Fax.989.341 P. IVA 0235024 084 8 – C. F. 80003390848



VISTO

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 12 aprile 2012 una preintesa per l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali:
 - a) risorse decentrate stabili per € 106.314,24;
 - b) risorse decentrate variabili per € 24.172,96:
- che detta preintesa datata 12/04/2012, è stata trasmessa all'organo di Revisione in data 18 aprile 2012 prot.2773;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- che l'organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- che a decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.
- Che il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 è pari ad € 74.353,34;

ATTESTA E CERTIFICA

L'osservanza della normativa vigente nonché le disposizioni del CCNL settore pubblico impiego e la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato, allegato sotto la lettera "A", in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo. Viene rispettato il limite quantitativo del fondo accessorio anno 2011 che viene rimodulato ad € 74.353,34 non potendo superare l'importo del 2010.

La seduta viene chiusa alle ore 11.30

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore unico

Dott. Michele Bacchi